

BOZZA SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le parti stabiliscono che l'esercizio del presente modello di relazioni sindacali trovi pratica attuazione anche mediante l'assegnazione dei rispettivi ruoli e compiti così come di seguito definiti:

- ***II livello Nazionale***

che avrà come soggetti sindacali riconosciuti: Le Federazioni Nazionali e territoriali di categoria Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs, il Coordinamento nazionale RSU/RSA del "Gruppo"

A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di II° livello, delle materie a loro attribuite dal CCNL, nonché le informazioni preventive e consuntive di rilevanza generale così come previste alla lettera A) del presente articolo

- ***II livello Decentrato***

che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituisce le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. Territoriali.

A tale livello è assegnata la competenza della gestione delle materie delegate dall'accordo nazionale di II livello di "Gruppo", così come previste alla lettera B) del presente articolo

A. Livello Nazionale (diritti informativi, consuntivi e materie negoziali)

Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio e comunque su richiesta, la direzione del Gruppo Sisal incontrerà le OO.SS. dei lavoratori e il coordinamento nazionale al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive e consuntive concernenti:

- Andamento economico e produttivo del "Gruppo";
- Investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
- Investimenti per innovazioni tecnologiche, organizzative e promozionali;
- Progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione e/o appalti;
- Progetti di concentrazione, cessione, e/o mutamenti dell'assetto societario/organizzativo;
- Politiche del "Gruppo" a livello internazionale;
- Politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale;
- Esame dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- Esame delle tipologie d'impiego, degli orari di lavoro, delle ore straordinarie e supplementari;
- L'applicazione delle norme di legge previste in materia di "Sicurezza e Salute; sul lavoro;
- L'applicazione della classificazione prevista dal CCNL, rispetto alle mansioni svolte;
- La definizione dei meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività;
- La verifica dell'attuazione delle politiche di welfare anche al fine di definire eventuali variazioni delle linee di indirizzo;
- L'esame dell'attività svolta dal "Gruppo per le pari Opportunità" e dalla Commissione Paritetica sulla sicurezza,

- In occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sulla occupazione, sulla organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato.

B. Livello Decentrato (Territoriale di singola azienda e/o di singola unità operativa)

Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale e comunque su richiesta, incontri con le OO.SS. territorialmente competenti unitamente RSU/RSA laddove costituite o con il Coordinamento nazionale delle RSA/RSU di “Gruppo”. Tali incontri avranno per oggetto:

- L’esame e l’approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità di carattere di singola azienda e/o territoriale;
- La gestione dell’utilizzo delle diverse forme d’impiego così come previste dalle normative legislative, da quelle del CCNL, nonché quelle derivanti dall’accordo nazionale di “Gruppo” di II° livello;
- La tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori – l’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro. Tali materie saranno trattate a livello di singola azienda e/o di singola unità operativa con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS) laddove eletti tra le RSU/RSA;
- L’orario di lavoro e la sua distribuzione su turni e/o nastri orari;
- La flessibilità dell’orario di lavoro;
- La verifica, il controllo degli orari concordati.
- Verifica controllo e sull’utilizzo delle diverse forme di Part-Time
- La verifica degli obiettivi di produttività/redditività per ogni singolo punto vendita
- La verifica dei residui ferie e ROL delle singole unità operative

In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.

1.2 FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

Per la realizzazione pratica del sistema di relazioni sindacali le Parti concordano di istituire idonei strumenti che permettano, a tutti i livelli, un adeguato ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.

Al riguardo, in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e in coerenza con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le Parti, con il presente accordo, hanno convenuto di disciplinare tali soggetti e modalità così come di seguito definito.

1.3.1. Assemblee Sindacali Retribuite

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno effettuare assemblee sindacali retribuite in ogni unità produttiva dell’azienda. Per l’espletamento delle assemblee sindacali, vengono rese disponibili 12 ore annue, retribuite con le modalità previste dal CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi.

La comunicazione dell'assemblea, fermo il disposto dall'articolo 20 della Legge n. 300 del 20/05/70, dovrà pervenire al responsabile del personale entro due giorni (lavorativi) antecedenti alla effettuazione dall'assemblea.

1.3.2. RSA e RSU

Fermo restando quanto previsto da:

- Legge 300/70;
- Accordo interconfederale del 27/07/1994 Confcommercio;
- CCNL Terziario Confcommercio vigente;
- Protocolli aggiuntivi CCNL Studi Professionali (ANISAP) del 28 gennaio 2008 e del 30 luglio 2013

Le Rappresentanze sindacali (RSA o RSU) potranno indire e svolgere le assemblee dei lavoratori.

In assenza di RSA/RSU, tale diritto è garantito alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo.

La titolarità della unità produttiva dei permessi sindacali è della RSA dell'unità produttiva interessata e/o delle OO.SS. competenti per territorio facenti parte delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Nel computo dei permessi annuali spettanti, sono escluse le ore complessive dei permessi sindacali utilizzate per gli incontri di carattere nazionale.

Le ore annuali si assemblea sindacale ammontano a 12 ore e verranno retribuite come ordinarie.

L'Azienda garantisce in ogni unità produttiva la predisposizione di Bacheche riservate alle OO.SS. per la pubblicazione dei comunicati e delle informative di carattere sindacale inerenti materie di interesse aziendale o dei lavoratori.

Quanto sopra si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui in premessa e facenti parte il Gruppo Synlab, indipendentemente dal Contratto nazionale applicato.

1.2.4. COORDINAMENTO NAZIONALE AZIENDALE

In ragione della forza lavoro attuale del Gruppo Synlab, il Coordinamento nazionale è composto da 18 delegati indicati dalle OO.SS. Nazionali sunnominate nell'ambito delle RSA o RSU delle unità produttive, dei PdV e della sede.

I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati all'atto della nomina/elezione e successivamente ad ogni variazione intervenuta.

Per il funzionamento del Coordinamento Nazionale, a titolo di agibilità specifica, l'azienda riconoscerà ulteriori 70 ore di permessi retribuiti annuali individuali insieme alle spese relative alla trasferta.